

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02731/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2026, proposto da
Paolo Regazzoni, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giancarlo Pitaro, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto
presso il suo studio in Catanzaro via XX Settembre n. 62;

contro

Commissione Ripam, non costituita in giudizio;

nei confronti

Francesca Leone, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva e adozione di ogni idonea misura cautelare

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato,
da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a
supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto

della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 12.441 (idonea non vincitore) e non nella superiore posizione n. 5.053, e/o nella corretta posizione superiore rispetto a quella illegittimamente attribuitogli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di ben 2 quesiti contenuti nella prova scritta;

- dell'esito della prova concorso della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 23;

- delle domande n. 19 e n. 22 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino;

- di ogni verbale di Commissione di Valutazione; -

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

nonchè per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 23 a 25;

e per l'accertamento e la condanna

ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 25;

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento (~~ecte~~: risarcimento) del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Tenuto conto:

che, con la richiamata sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, riguardante altra candidata che ha partecipato alla medesima procedura concorsuale, questa Sezione ha ritenuto corretta esattamente la risposta data dal ricorrente al quesito n. 19, mentre ha ritenuto corretta quella data dall'Amministrazione in relazione al quesito 23;

Considerato che, col punteggio di 24 punti che otterrebbe per effetto dell'attribuzione di 1 punto (riconoscimento di +0,75 per risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25) relativamente al quesito n.19, il ricorrente sicuramente non si posizionerebbe tra i vincitori, per cui non si ravvisa quel pregiudizio connotato da *“estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”*, richiesto dall'art. 56 c.p.a. per la concessione di misure cautelari monocratiche;

Ritenuto nondimeno, in accoglimento di puntuale istanza di parte e ferma restando la valutazione in sede collegiale in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, che, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico del ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- RESPINGE nei modi di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1° aprile 2026;
- DISPONE l'integrazione del contraddittorio nei modi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 marzo 2026.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO